

Pubblicato il 26/11/2020

**N. 02316/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 01896/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1896 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Lotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

COMUNE DI MILANO, Direzione Casa – Area Assegnazioni Alloggi ERP, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Emilio Pregnotato, Danilo Parvopasso, Sara Pagliosa e Massimo Calì, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e in Milano, via della Guastalla 6, presso l'Avvocatura Comunale;

*nei confronti*

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione,*

del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Casa – Area Assegnazioni Alloggi ERP, prot. nr. -OMISSIS- del 7 luglio 2020, notificato in

data 8 luglio 2020, recante il rigetto del ricorso n. -OMISSIS-avverso la variazione della posizione nella graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi di ERP ai sensi dell'art. 13. r.r. n. 1/2004 promosso dal signor -OMISSIS-,

nonché

di ogni atto ad esso preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi compreso il provvedimento di variazione della posizione nella graduatoria del 21° Bando Integrativo per l'assegnazione degli alloggi di ERP del 18 maggio 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, svoltasi da remoto, la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e spedita la causa in decisione, come specificato nel verbale;

Considerato:

– che il ricorrente ha impugnato il provvedimento di variazione della sua posizione nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e il provvedimento con il quale è stato respinto il ricorso in opposizione avverso tale provvedimento proposto;

– che ha notificato il ricorso a un solo controinteressato (notifica ex art. 140 c.p.c.);

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria ERP del Comune di Milano oggetto del contendere, in quanto l'eventuale accoglimento dell'istanza cautelare (e del ricorso) potrebbe arrecare pregiudizio ai predetti soggetti, mutandone la posizione in graduatoria;

Ritenuto congruo, tenuto conto dell'efficacia territorialmente limitata della graduatoria ERP, nonché del particolare contesto determinato dall'emergenza

sanitaria da Covid-19:

– autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione andrà effettuato il deposito della prova della effettuazione della integrazione del contraddittorio;

– disporre che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda entro cinque giorni alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito Internet, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Ritenuto che per l'ulteriore trattazione va fissata la camera di consiglio del 3 marzo 2021;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

– autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione;

– rinvia alla camera di consiglio del 3 marzo 2021 per il prosieguo della fase cautelare.

La Segreteria comunicherà la presente ordinanza alle parti.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché degli estremi dei provvedimenti citati in epigrafe.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Estensore

Giovanni Zucchini, Consigliere

Alberto Di Mario, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Rosalia Maria Rita Messina**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.